

Newsletter

Proposte due nuove licenze per la piazza finanziaria svizzera



Autrice

Prof. Dr. Cornelia Stengel
avvocato, partner

Contatti nelle nostre sedi:

Berna

Patric Brand

Basilea

Emanuel Dettwiler, Kevin MacCabe

Lausanne

Frédéric RoCHAT

Zurigo

Cornelia Stengel, Luca Bianchi, Lea Ruckstuhl, Jessica Sommer, Gaspare Loderer, Magdalena Boškić, Manuel Brogli, Jonas Tresch, Thomas Weber

22 ottobre 2025 - Il Consiglio federale sottopone a consultazione una proposta di modifica della legge sugli istituti finanziari e propone due nuove forme di autorizzazione: istituti di pagamento e istituti di cripto. Di seguito vi forniamo una breve panoramica e una prima valutazione.

Istituti per mezzi di pagamento

Servizi e prodotti principalmente nel settore dei pagamenti, compresa la ricezione di fondi dei clienti e l'emissione e la custodia di determinate stablecoin, i cosiddetti «mezzi di pagamento crittografici di valore stabile».

Il Consiglio federale propone di sviluppare ulteriormente la «licenza Fintech» introdotta nel 2021 e di trasferirla nella nuova categoria di autorizzazione «istituto per mezzi di pagamento» nella legge sugli istituti finanziari (LIsFi).

I requisiti di autorizzazione e le attività di un istituto per mezzi di pagamento si basano su quelli della licenza Fintech. In particolare, devono essere mantenuti i seguenti parametri di riferimento:

- **Accettazione professionale di fondi.**
- **Nessun pagamento di interessi e investimento limitato** dei fondi ricevuti (depositi a vista della BNS, depositi a vista bancari, HQLA) Comunque dovrebbe essere consentito dedurre gli interessi negativi.
- Servizi principalmente nel settore dei **servizi di pagamento**.

Tuttavia, vengono proposti anche alcuni cambiamenti significativi allo scopo di migliorare la protezione dei clienti e l'attrattiva dell'autorizzazione:

- Per i fondi raccolti dagli istituti per mezzi di pagamento viene proposto il nuovo termine **«averi dei clienti»**. Questo termine va distinto dal concetto di «deposito del pubblico», con la differenza che gli averi dei clienti possono essere accettati esclusi-

vamente dagli istituti per mezzi di pagamento e devono essere separabili in caso di fallimento, mentre l'accettazione di depositi del pubblico soggetti alla garanzia dei depositi deve rimanere riservata alle banche. Il Consiglio federale intende prevedere anche eccezioni al concetto di averi dei clienti, analogamente a quanto fatto per le eccezioni al concetto di depositi del pubblico.

- Non è previsto **alcun limite massimo per l'accettazione di averi dei clienti**, ovvero viene abolito il limite precedente di 100 milioni di franchi per la licenza Fintech. Questo adeguamento è stato deciso nell'ottica di rafforzare in modo sostanziale la protezione dei clienti, in particolare attraverso la separabilità dei fondi dei clienti in caso di fallimento, le norme progressive in materia di fondi propri e le disposizioni relative ai piani di risanamento e di liquidazione, nonché in considerazione della libertà economica e della possibilità di una crescita sana dei singoli istituti per mezzi di pagamento. Ciò è particolarmente rilevante anche in considerazione della possibilità che un istituto di pagamento possa emettere determinate stablecoin illimitatamente ritenuto che stablecoin internazionali comparabili hanno un volume di circolazione superiore a 50 miliardi di franchi.
- **Nessuna categorizzazione nella cascata di autorizzazioni** della LIsFi, ovvero nessun altro istituto finanziario può esercitare l'attività di istituto per mezzi di pagamento (compresa l'emissione di determinate stablecoin) senza aver ottenuto tale autorizzazione. Ciò ha lo scopo, tra l'altro, di creare una separazione rigorosa tra l'attività bancaria e l'attività di istituto per mezzi di pagamento ed evitare la commistione tra «averi dei clienti» e «depositi del pubblico». Ciò non ha alcuna influenza sull'attività svolta finora dalle banche (accettazione di fondi dal pubblico e traffici di pagamento). Tuttavia, se le banche intendono emettere mezzi di pagamento crittografici di valore stabile, devono costituire un'entità giuridica separata e ottenere per essa un'autorizzazione come istituto per mezzi di pagamento.

- **Emissione e conservazione di un determinato tipo di stablecoin, i cosiddetti «mezzi di pagamento crittografici di valore stabile».** Questo concetto è applicabile unicamente agli stablecoins che adempiono a determinate condizioni, in particolare devono essere emessi in Svizzera, riferirsi ad un'unica valuta emessa da uno Stato (non a un paniere di valute), il loro valore deve essere mantenuto stabile e l'emittente è tenuto a rimborsare al titolare il valore stabilito. Tutti gli altri tipi di stablecoin non sarebbero qualificabili come «mezzi di pagamento crittografici di valore stabile», ma potrebbero costituire in generale uno strumento finanziario quale l'investimento collettivo di capitale o essere qualificati con la nuova definizione di «attività basate su criptovalute con carattere commerciale».

Gli «istituti fintech» già esistenti non devono richiedere una nuova autorizzazione alla FINMA, ma devono soddisfare i nuovi requisiti per gli istituti per mezzi di pagamento entro un periodo transitorio di un anno dall'entrata in vigore della legge.

Istituti di servizi per beni crittografici

Servizi e prodotti soprattutto nel settore del commercio di «attività basate su criptovalute con carattere commerciale», compresa la custodia di «mezzi di pagamento crittografici di valore stabile».

L'istituto di servizi per beni crittografici proposto dal Consiglio federale concerne diversi servizi con i cosiddetti «valori patrimoniali crittografici di natura commerciale». Concretamente, ciò comprenderebbe la **custodia** (custody), lo staking, il trading per conto dei clienti e il trading per conto proprio a breve termine (compreso il **cambio di criptovalute**). Gli istituti di servizi per beni crittografici dovrebbero anche essere in grado di custodire „mezzi di pagamento crittografici a valore stabile“. Nell'ambito della loro attività commerciale, gli istituti di servizi per beni crittografici possono gestire conti dei clienti e accettare depositi dal pubblico.

Tuttavia, gli istituti di servizi per beni crittografici non dovrebbero effettuare operazioni commerciali scoper-

te. I modelli di business che comportano l'assunzione di rischi di bilancio (concessione di crediti, conti a margine, negoziazione per conto proprio di derivati, vendite allo scoperto, ecc.) richiederebbero un'autorizzazione come società di intermediazione mobiliare o come banca.

Gli «attivi basati su criptovalute con carattere commerciale» non sono emessi né da una banca centrale né da uno Stato e (semplificando) non costituiscono né token di utilizzo ai sensi dell'attuale prassi FINMA, né strumenti finanziari o stablecoin ai sensi di «mezzi di pagamento crittografici di valore stabile», né si qualificano come depositi ai sensi del diritto bancario. La definizione dovrebbe comprendere in primo luogo le criptovalute «classiche» (ad es. **Bitcoin, Ether**) e le stablecoin che non soddisfano i requisiti dei «mezzi di pagamento crittografici di valore stabile» (ad es. **stablecoin estere**).

Prassi attuale della FINMA	Proposta di consultazione
Token di pagamento	«Mezzi di pagamento crittografici di valore stabile» (determinate stablecoin svizzere). «Attività basate su criptovalute con carattere commerciale» (Bitcoin, Ether, determinate stablecoin estere ecc.).
Token di investimento	Nessuna modifica, si applica la prassi consolidata della FINMA secondo cui i token di investimento sono qualificati come valori mobiliari, con le relative conseguenze dal punto di vista del diritto dei mercati finanziari.
Token di utilizzo	Nessuna modifica, si applica la prassi consolidata della FINMA: i token di utilizzo non sono considerati valori mobiliari se conferiscono esclusivamente il diritto di accedere a un'utilizzo o a un servizio digitale. Se hanno (anche) una funzione economica come investimento, sono considerati valori mobiliari (come i token di investimento).

I requisiti per gli istituti di servizi per beni crittografici devono essere allineati a quelli delle società di intermediazione mobiliare, tenendo conto in particolare della regolamentazione dettagliata a livello di ordinanza, del fatto che gli istituti di criptovalute non offrono servizi con valori mobiliari o altri strumenti finanziari, motivo per cui le norme devono essere meno ampie. Per la custodia, invece, dovrebbero applicarsi norme speciali, analogamente a quanto attualmente previsto dalla legge sulle banche e dall'ordinanza sulle banche per gli attivi basati su criptovalute.

Lotta al riciclaggio di denaro

Gli istituti per mezzi di pagamento e gli istituti di servizi per beni crittografici saranno considerati intermediari finanziari ai sensi della **legge sul riciclaggio di denaro (LRD)**. La vigilanza sul rispetto dei relativi obblighi spetterà quindi alla FINMA per entrambe le nuove categorie di autorizzazione.

Per gli istituti che già oggi esercitano attività soggette alla LRD con valori patrimoniali basati su criptovalute e che a tal fine sono affiliati a un organismo di autodisciplina (OAD), secondo la proposta del Consiglio federale, la vigilanza dovrà essere trasferita alla FINMA.

Per l'emissione di determinate stablecoin, ovvero i «mezzi di pagamento crittografici di valore stabile», gli obblighi di diligenza previsti dalla LRD dovrebbero essere precisati, proponendo regole speciali per il mercato secondario, ma senza adottare la pratica di vigilanza restrittiva della FINMA. Si propongono misure basate sul rischio, come **l'inserimento in blacklist** o **la sorveglianza**, nonché l'attuazione di **possibilità di blocco, congelamento e ritiro** dei «mezzi di pagamento crittografici di valore stabile».

Il team Banking, Finance & Fintech di Kellerhals Carrard ha studiato il progetto in dettaglio e sarà a disposizione degli attori interessati della piazza finanziaria svizzera per chiarire le possibili implicazioni. La consultazione durerà fino al 6 febbraio 2026.

Autrice

Prof. Dr. Cornelia Stengel

avvocato, partner

Contatti nelle nostre sedi:

Berna

Patric Brand

Basilea

Emanuel Dettwiler, Kevin MacCabe

Lausanne

Frédéric Rochat

Zurich

Cornelia Stengel, Luca Bianchi, Lea Ruckstuhl, Jessica Sommer, Gaspare Loderer, Magdalena Boškić, Manuel Brogli, Jonas Tresch, Thomas Weber